



ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014

IL VICEDIRETTORE dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;

VISTO l'articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha istituito l'elenco dei soggetti che svolgono ogni attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;

VISTI gli articoli 2-ter e 2-quater del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010 n. 73 con i quali è stata, rispettivamente, fornita l'interpretazione autentica del dettato di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. e, altresì, previsto il possesso della licenza di cui al suddetto articolo per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 24 commi 20, 21, 22 e 41 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 n.111, che ha, tra l'altro, modificato l'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'art.23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, che ha assunto la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 novembre 2012 con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;

VISTO il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S.;

VISTO il decreto direttoriale n. 2011/31857/Giochi/Adi del 9 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 n.111;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 31223 del 1° dicembre 2012 con la quale il dott. Luigi Magistro, Vicedirettore area Monopoli dell'Agenzia, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi precedentemente di competenza del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

CONSIDERATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, ormai consolidatosi, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto direttoriale n. 2011/31857 /giochi/Adi del 9 settembre 2011, nella parte in cui dispone, tra i requisiti per l'iscrizione all'elenco, l'assenza nei cinque anni precedenti di provvedimenti di rinvio a giudizio per i reati previsti dall'articolo in questione, escludendo pertanto la possibilità di cancellare dall'elenco i soggetti nei cui confronti siano stati accertati provvedimenti di tal specie;

CONSIDERATA, quindi, l'esigenza di emanare disposizioni modificative del decreto direttoriale 9 settembre 2011, n. 2011/31857/giochi/Adi, volte ad aggiornare i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'art.5 comma 1, lettera a) per adeguarli alla citata giurisprudenza, anche sulla base del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 1438779 del 31 marzo 2014;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di prevedere l'adozione della modalità telematica per le procedure di iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'elenco tramite l'utilizzo di nuove funzionalità realizzate in ambiente internet, in quanto atta a garantire la tempestività delle procedure suddette;

VALUTATA l'esigenza di integrare e modificare le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 9 settembre 2011 n. 2011/31857/giochi/ADI, per le finalità sopra rappresentate;

DISPONE

ART.1

Al decreto direttoriale 9 settembre 2011 n. 2011/31857/giochi /Adi sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti articoli.

ART. 2

All'articolo 1 è inserito il comma:

“4. L'iscrizione all'elenco è effettuata utilizzando la modalità telematica, salvo quanto previsto dall'articolo 13.”

ART.3

1. All'articolo 4 il comma 1 è sostituito da:

“1. I soggetti che intendono iscriversi all'elenco con modalità telematica o rinnovare l'iscrizione, devono prioritariamente richiedere le credenziali per l'accesso al sistema informatico di gestione dell'elenco, tramite l'apposita area sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Utilizzando le credenziali, i predetti soggetti accedono ad un'area riservata sul sito medesimo e compilano lo specifico modulo, ivi disponibile, per l'iscrizione o il rinnovo. Il suddetto modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, dichiarando in regime di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il possesso di:

- a) licenza di cui all'articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni;
- b) comunicazione antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.”

2. All'articolo 4 il comma 3 è sostituito da:

“3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1, lettera b) deve sempre coprire l'intero periodo di iscrizione. Qualora, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata risulti inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata ed il relativo rinnovo comunicato in modalità telematica all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio.”

3. All'articolo 4 il comma 5 è sostituito da:

“5. Il soggetto richiedente è tenuto, altresì, ad aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in autocertificazione all'atto dell'iscrizione, comunicando le modifiche in modalità telematica all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio.”

ART.4

All'articolo 5 ai commi 1 lett. a) e 6 lett. a) le parole: “misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,” sono soppresse.

ART.5

1. All'articolo 6 il comma 1 è sostituito da:

“1. L'iscrizione deve essere effettuata presentando attraverso modalità telematica apposita richiesta all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - con sede a Roma.”

2. All'articolo 6 è inserito il comma:

“6. L'accettazione dell'istanza di iscrizione, risultata formalmente corretta, contenente tutte le prescritte autocertificazioni, determina l'iscrizione all'elenco.”

ART.6

1. L'articolo 7 è sostituito da:

“Art. 7 – Certificazione

1. La ricevuta rilasciata dal sistema documentale di protocollazione informatica, a seguito dell'esito positivo dei controlli formali attuati dal sistema informatico di gestione dell'elenco, costituisce certificazione dell'avvenuta iscrizione all'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Su tale ricevuta è indicato il numero di protocollo assegnato alla richiesta ed il codice di iscrizione rilasciato o confermato nei confronti del soggetto iscritto.

2. Il rilascio della certificazione è altresì subordinato all'espressione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

ART.7

All'articolo 8 il comma 4 è sostituito da:

“4. I soggetti che intendono mantenere l'iscrizione per ciascuno degli anni successivi, devono inoltrare attraverso modalità telematica, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente, l'istanza di rinnovo contenente autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, nonché del versamento dovuto per il rinnovo dell'iscrizione stessa. L'istanza di rinnovo deve essere presentata tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 20 gennaio dell'anno per cui si richiede il rinnovo.”

ART.8

All'articolo 11 il comma 3 è sostituito da:

“3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio determina, scaduto il termine previsto, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.”

ART.9

1. L'articolo 13 è sostituito da:

“Art. 13 – Disposizioni transitorie.

1. Per l'anno 2015, relativamente all'istanza di iscrizione all'elenco in modalità telematica, gli utenti devono provvedere a richiedere, a decorrere dal 12 gennaio 2015, il rilascio delle credenziali di accesso all'area dedicata alla presentazione dell'istanza suddetta.

2. L'istanza di iscrizione, a seguito del rilascio delle credenziali di cui al precedente comma, è presentata, in modalità telematica, a decorrere dal 1 marzo 2015 all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio.

3. Dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, rimane salva la possibilità di presentare istanza di iscrizione all'elenco anche in modalità cartacea.

4. La richiesta in formato cartaceo è presentata tramite compilazione di apposito modulo all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - con sede a Roma.

5. L'iscrizione all'elenco in formato cartaceo è attestata mediante certificato rilasciato dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto.

6. Le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione anche per la presentazione dell'istanza in formato cartaceo.

7. L'istanza di rinnovo dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, con le scadenze temporali sotto riportate a seconda che si tratti di:

a) rinnovo per il 2015:

in tal caso l'utente, a decorrere dal 12 gennaio 2015, deve provvedere a richiedere il rilascio delle credenziali di accesso all'area dedicata alla presentazione dell'istanza di rinnovo.

Successivamente al rilascio delle credenziali, l'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio a decorrere dal 1° marzo 2015 ed entro il 30 aprile 2015.

Il mancato rinnovo nei termini suddetti comporta l'automatica decadenza dall'elenco.

b) rinnovo per il 2016 e successivi :

in tal caso l'istanza di rinnovo deve essere presentata in modalità telematica, a partire dal 1 novembre dell'anno precedente ed entro il 20 gennaio dell'anno per cui si richiede il rinnovo.”

La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Vicedirettore dell'Agenzia
F.to Luigi Magistro

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del
D.lgs n.39/1993)